

TABELLE DELLE MAGGIORAZIONI

Industrie: Carni, Dolciarie, Alimenti zootecnici, Lattiero-caseari

		Operai Intermedi e Impiegati
1)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno	45%
2)	Lavoro festivo (<i>domenica o giorno di riposo compensativo</i>)	50%
3)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (<i>oltre le 8 ore</i>)	60%
4)	Lavoro eseguito nelle festività	50%
5)	Lavoro notturno (<i>dalle 22 alle 6</i>) non compreso in turni	40%
6)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno	50%
7)	Lavoro a turni notturno	30%
8)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	45%
9)	Lavoro notturno festivo	50%
10)	Lavoro domenicale con riposo compensativo (<i>voce introdotta dal 1° gennaio 1993</i>)	10%

Industria dei vini-liquori

		Operai	Intermedi e Impiegati
1)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno	45%	45%
2)	Lavoro festivo (<i>domenica o giorno di riposo compensativo</i>)	50%	65%
3)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (<i>oltre le 8 ore</i>)	60%	90%
4)	Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali	50%	65%
5)	Lavoro notturno (<i>dalle 22 alle 6</i>) non compreso in turni	40%	50%
6)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno	50%	70%
7)	Lavoro a turni notturno	22,5%	22,5%
8)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	40%	40%
9)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (<i>oltre le 8 ore</i>)	—	100%
10)	Lavoro notturno festivo	50%	65%
11)	Lavoro domenicale con riposo compensativo (<i>voce introdotta dal 1° gennaio 1993</i>)	10%	10%

Industria delle acque bevande gassate

		Operai	Intermedi e Impiegati
1)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno	45%	45%
2)	Lavoro festivo (<i>domenica o giorno di riposo compensativo</i>)	40%	60%
3)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (<i>oltre le 8 ore</i>)	45%	80%
4)	Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infra-settimanali	40%	60%
5)	Lavoro notturno (<i>dalle 22 alle 6</i>) non compreso in turni	30%	45%
6)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno (<i>feriale</i>)	40%	60%
7)	Lavoro a turni notturno	18%	15%
8)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo e notturno (<i>oltre le 8 ore</i>)	30%	—
9)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (<i>oltre le 8 ore</i>)	—	85%
10)	Lavoro domenicale con riposo compensativo (<i>voce introdotta dal 1° gennaio 1993</i>)	10%	10%

Industria delle acque minerali e bibite in acque minerali

		Operai e Intermedi	Impiegati
1)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno	45%	45%
2)	Lavoro festivo (<i>domenica o giorno di riposo compensativo</i>)	48%	65%
3)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (<i>oltre le 8 ore</i>)	60%	90%
4)	Lavoro eseguito nelle festività di cui all'art. 34 punti b), c) e d)	48%	65%
5)	Lavoro notturno (<i>dalle 22 alle 6</i>) non compreso in turni	42%	50%
6)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno	48%	65%
7)	Lavoro a turni notturno	22,5%	18%
8)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	42%	42%
9)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (<i>oltre le 8 ore</i>)	—	100%
10)	Lavoro notturno festivo	48%	65%
11)	Lavoro domenicale con riposo compensativo (<i>voce introdotta dal 1° gennaio 1993</i>)	10%	10%

Industria dei distillatori

		Operai	Impiegati
1)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno	45%	45%
2)	Lavoro festivo (<i>domenica o giorno di riposo compensativo</i>)	55%	55%
3)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (<i>oltre le 8 ore</i>)	60%	60%
4)	Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infra-settimanali	50%	50%
5)	Lavoro festivo eseguito nelle festività nazionali	50%	50%
6)	Lavoro notturno (<i>dalle 22 alle 6</i>) non compreso in turni	55%	50%
7)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale a turni	60%	60%
8)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo e notturno (<i>oltre le 8 ore</i>)	60%	60%
9)	Lavoro a turni notturno	12%	12%
10)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno	40%	—
11)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali non compreso in turni	35%	—
12)	Lavoro domenicale con riposo compensativo (<i>voce introdotta dal 1° gennaio 1993</i>)	10%	10%

Industria della birra e del malto

		Operai e Intermedi	Impiegati
1)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno	45%	45%
2)	Lavoro festivo (<i>domenica o giorno di riposo compensativo</i>)	50%	70%
3)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (<i>oltre le 8 ore</i>)	60%	90%
4)	Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infra-settimanali	50%	65%
5)	Lavoro notturno (<i>dalle 22 alle 6</i>) non compreso in turni	45%	50%
6)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno	50%	65%
7)	Lavoro a turni notturno	30%	30%
8)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	45%	45%
9)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (<i>oltre le 8 ore</i>)	—	100%
10)	Lavoro effettuato il sabato o il sesto giorno	50%	50%
11)	Lavoro domenicale con riposo compensativo (<i>voce introdotta dal 1° gennaio 1993</i>)	10%	10%

Industria delle conserve vegetali

		Operai	Intermedi e Impiegati
1)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno	45%	45%
2)	Lavoro festivo (<i>domenica o giorno di riposo compensativo</i>)	50%	50%
3)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (<i>oltre le 8 ore</i>)	60%	65%
4)	Lavoro eseguito nelle festività di cui all'art. 34 punti <i>b), c) e d)</i>	50%	50%
5)	Lavoro notturno (<i>dalle 22 alle 6</i>) non compreso in turni	40%	40%
6)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno	50%	50%
7)	Lavoro a turni notturno	22,5%	22,5%
8)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	40%	40%
9)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (<i>oltre le 8 ore</i>)	—	70%
10)	Lavoro notturno festivo	45%	45%
11)	Lavoro domenicale con riposo compensativo (<i>voce introdotta dal 1° gennaio 1993</i>)	10%	10%

Industrie alimentari varie

		Operai e Intermedi	Impiegati
1)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno	45%	45%
2)	Lavoro festivo (<i>domenica o giorno di riposo compensativo</i>)	50%	65%
3)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (<i>oltre le 8 ore</i>)	60%	90%
4)	Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infra-settimanali	50%	65%
5)	Lavoro notturno (<i>dalle 22 alle 6</i>) non compreso in turni	50%	50%
6)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno	60%	65%
7)	Lavoro a turni notturno	30%	18%
8)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	50%	—
9)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (<i>oltre le 2 ore</i>)	—	100%
10)	Lavoro domenicale con riposo compensativo (<i>voce introdotta dal 1° gennaio 1993</i>)	10%	10%

Industria risiera

		Operai e Intermedi	Impiegati
1)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno	45%	45%
2)	Lavoro festivo (<i>domenica o giorno di riposo compensativo</i>)	55%	56%
3)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (<i>oltre le 8 ore</i>)	60%	90%
4)	Lavoro eseguito nelle festività di cui all'art. 34 punti <i>b), c) e d)</i>	55%	65%
5)	Lavoro notturno (<i>dalle 22 alle 6</i>) non compreso in turni	45%	45%
6)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno	55%	65%
7)	Lavoro a turni notturno	27%	13,5%
8)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	35%	35%
9)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (<i>oltre le 8 ore</i>)	60%	100%
10)	Lavoro domenicale con riposo compensativo (<i>voce introdotta dal 1° gennaio 1993</i>)	10%	10%

Industria molitoria e della plastificazione

		Operai e Intermedi	Impiegati
1)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno	45%	45%
2)	Lavoro festivo (<i>domenica o giorno di riposo compensativo</i>)	50%	56%
3)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (<i>oltre le 8 ore</i>)	55%	90%
4)	Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infra-settimanali	50%	65%
5)	Lavoro notturno non compreso in turni	40%	50%
6)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno	50%	—
7)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno	—	65%
8)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (<i>oltre le 8 ore</i>)	—	100%
9)	Lavoro a turni notturno	24%	13,5%
10)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle ore 22	30%	—
11)	Lavoro domenicale con riposo compensativo (<i>voce introdotta dal 1° gennaio 1993</i>)	10%	10%

Industria conserve ittiche

		Operai e Intermedi	Impiegati
1)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno	45%	45%
2)	Lavoro festivo (<i>domenica o giorno di riposo compensativo</i>)	40%	50%
3)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (<i>oltre le 8 ore</i>)	50%	65%
4)	Lavoro eseguito nelle festività di cui all'art. 34 punti <i>b), c) e d)</i>	40%	50%
5)	Lavoro notturno (<i>dalle 22 alle 6</i>) non compreso in turni	35%	40%
6)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno	45%	50%
7)	Lavoro a turni notturno	18%	15%
8)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	35%	—
9)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (<i>oltre le 8 ore</i>)	—	70%
10)	Lavoro domenicale con riposo compensativo (<i>voce introdotta dal 1° gennaio 1993</i>)	10%	10%

Industrie della macellazione e lavorazione delle specie avicole

		Operai Intermedi e Impiegati
1)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno	45%
2)	Lavoro festivo (<i>domenica o giorno di riposo compensativo</i>)	65%
3)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (<i>oltre le 8 ore</i>)	90%
4)	Lavoro eseguito nelle festività	65%
5)	Lavoro eseguito il sabato o il sesto giorno	65%
6)	Lavoro notturno (<i>dalle 22 alle 6</i>) non compreso in turni	50%
7)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno	65%
8)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno	100%
9)	Lavoro a turni notturno	30%
10)	Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	45%
11)	Lavoro notturno festivo	50%
12)	Lavoro domenicale con riposo compensativo (<i>voce introdotta dal 1° gennaio 1993</i>)	10%

Nota a verbale

Le maggiorazioni per lavoro a turni notturno vengono elevate, a decorrere dal 1° gennaio 1993, nelle misure percentuali indicate nelle tabelle di cui sopra.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2009 i valori di tali maggiorazioni inferiori al 22,5% sono incrementate di 3 punti percentuali.

Gli incrementi di tali maggiorazioni non sono cumulabili con eventuali trattamenti di miglior favore aziendali in atto.

Art. 32.

Riposo per i pasti

1. Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 30 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa una adeguata sosta per la consumazione dei pasti.

2. Ai lavoratori che effettuino l'orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.

3. Per gli addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà corrisposta una maggiorazione del 6,50 per cento sulla retribuzione.

4. Tale maggiorazione assorbe fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso o indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra.

Nota a verbale

Gli ultimi due commi del presente articolo non si applicano alle aziende aderenti ad ANCIT, ANICAV, AIIPA (conserven vegetali), AIRI, ITALMOPA e UNIPI.

Art. 33.

Riposo settimanale

1. Il riposo settimanale è disciplinato dal D.Lgs. n. 66/2003 e coincide normalmente con la domenica, salve le deroghe stabilite dalla Legge stessa.

Art. 34.

Giorni festivi, festività infrasettimanali e nazionali

1. Si considerano giorni festivi:

A) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 33;

B) le festività del:

1) 25 aprile (Anniversario della liberazione);

2) 1° maggio (Festa del lavoro);

3) 2 giugno (Festa della Repubblica) [*Ripristinata dalla Legge 20 novembre 2000, n. 336 - in G.U. n. 273 del 22 novembre 2000*];

C) le seguenti festività infrasettimanali:

1) Capodanno (1° gennaio);

2) Epifania (6 gennaio);

3) Lunedì di Pasqua (mobile);

4) Assunzione (15 agosto);

5) Ognissanti (1° novembre);

6) Immacolata Concezione (8 dicembre);

7) Natale (25 dicembre);

8) Santo Stefano (26 dicembre);

D) il giorno del Santo Patrono della località ove ha sede l'unità produttiva alla quale il lavoratore è addetto (*per le unità produttive ubicate nel Comune di Roma la giornata del 29 giugno: SS. Pietro e Paolo*).

2. Per il viaggiatore che non faccia capo ad una unità produttiva il giorno del Santo Patrono sarà quello della località della sede della sua residenza contrattuale anche convenzionalmente stabilita.

3. Per il trattamento delle festività di cui ai punti *b)* e *c)* valgono le norme di Legge e/o interconfederali. Il trattamento previ-

sto da tali norme viene esteso alle festività di cui al punto *d*) fermo restando che in caso di assenza nel giorno del Santo Patrono dovuta a maternità, malattia o infortunio l'azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli Istituti assistenziali.

4. Nel solo caso in cui una delle giornate festive sopra indicate cada di domenica ai lavoratori è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto.

5. Il predetto importo sarà determinato sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa.

6. Qualora la festività del Santo Patrono coincida con la domenica o con altra giornata festiva (*salvo in quest'ultimo caso quanto previsto per il Comune di Roma dal D.P.R. n. 792/1985*) le Associazioni territoriali degli industriali e i Sindacati provinciali di categoria dei lavoratori potranno determinare, di comune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua sostituzione con altra giornata.

7. Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello dello stabilimento vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento stesso.

8. In sostituzione delle *ex* festività abolite (*cf. la Legge n. 54/1977 ed il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792*) e del trattamento per le stesse previsto dall'Accordo interconfederale 25 gennaio 1977, il lavoratore fruirà, tenendo conto delle esigenze di continuità dell'attività produttiva, di gruppi di 8 ore di riposi individuali retribuiti pari a 32 ore, maturabili per dodicesimi nel senso che i lavoratori che nell'anno solare non hanno maturato le 4 giornate avranno diritto a fruire di 1/12 di tali riposi per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni.

9. Diverse modalità di utilizzo formeranno oggetto di esame tra la Direzione aziendale e la RSU, e per i Viaggiatori o Piazzisti la competente rappresentanza sindacale, avuto riguardo alle necessità tecnico-produttive, ai periodi di maggiore intensità produttiva e con esclusione dei periodi di attività stagionali.

10. Per quanto riguarda la festività del 4 novembre il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Art. 35.

Ferie

1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito nella misura di:

— 22 gg. lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni;

— 26 gg. lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni;

— 22 gg. lavorativi per il viaggiatore o piazzista sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate.

In quest'ultimo caso la giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie.

2. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente le festività cadenti nel periodo di ferie comportano un corrispondente prolungamento del periodo medesimo.

3. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo.

4. Il periodo di godimento delle ferie annuali sarà concordato in sede aziendale entro il primo trimestre di ogni anno, in modo da assicurare un periodo minimo continuativo feriale di 2 settimane purché maturato, eccezion fatta per i settori indicati in nota (1) per i quali i periodi minimi continuativi feriali sono due, uno di due settimane e l'altro di una purché maturato.

5. In caso di ferie collettive e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia maturato il diritto all'intero periodo feriale annuale spetteranno i dodicesimi delle ferie annuali corrispondenti alla parte di anno feriale maturata. A tale effetto la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. La frazione inferiore a 15 giorni non viene considerata.

6. Il periodo di ferie non può coincidere con il periodo di preavviso.

7. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi norma-